ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 20

Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

Versione in vigore dal 1 marzo 2017, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di psicologo
Estremi	Legge 18 febbraio 1989, n. 56

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-psicologo/art-20-elezione-del-consiglio-regionale-o-provinciale-dell-ordine/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it